

Allegato "B" all'atto n.21486/8571 di repertorio-----

-----STATUTO-----

-----ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COMUNE-----

-----TITOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

**Art.1** - Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana in materia di libero associazionismo, è costituita l'**Associazione Sportiva Dilettantistica La Comune** o in breve **A.S.D. LA COMUNE**, con sede in Milano, Via Trivulzio 20.-----

L'Associazione esaurirà le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie, sedi operative, sezioni, delegazioni, uffici.-----

L'Associazione intende proseguire le attività sportive finora svolte dall'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale La Comune, che è fra i fondatori della stessa, la quale in separato atto ha manifestato la volontà di costituire l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Comune, versandone integralmente il capitale sociale iniziale affinché questa prosegua la pratica sportiva fino ad oggi promossa dalla stessa che intende a sua volta assumere a breve la denominazione di Associazione di Promozione Sociale La Comune. -

**Art.2** - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2099, con facoltà di proroga da parte della Assemblea.-----


**Art.3** - L'Associazione è senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.-----

Scopo dell'Associazione è la pratica sportiva delle discipline e degli sport così come elencati dal CONI nella delibera del 10/05/2017 e sue ss.mm.ii. al fine del raggiungimento del benessere psicofisico della persona.-----

In particolare, gli sport inizialmente promossi saranno: aikido, arti marziali, danza sportiva, ginnastica, judo, ju jitsu, karate, kickboxing, lotta, pallacanestro, pallavolo, pesistica, sambo, wushu kung fu tradizionale. Detta elencazione non è esaustiva e su richiesta dei soci potrà essere promosso qualsiasi altro sport.-----

L'Associazione potrà promuovere lo sviluppo, la pratica, la formazione e la didattica di ogni disciplina sportiva ammessa nel Registro CONI e/o in elenchi di attività definite come sportive dal CONI e/o da altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, così come potrà promuovere attività fisiche e motorie di carattere propedeutico e complementare alla pratica sportiva.-----

L'Associazione si batte per una pari dignità fra gli individui, combatte ogni forma di sfruttamento e discriminazione razziale, sessuale, economica e sociale, promuove le pari opportunità nello sport e nella società più in generale. L'Associazione non ha pertanto scopi di lucro e opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.-----





**Art.4** - Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione si prefigge di organizzare a livello didattico, formativo e di preparazione agonistica e/o amatoriale, attività sportive dilettantistiche e attività propedeutiche e complementari di carattere fisico, motorio, espressivo rivolte al benessere psicofisico della persona; l'associazione potrà altresì gestire impianti sportivi pubblici e privati, aperti anche alla cittadinanza tutta.-----

L'associazione potrà promuovere corsi di formazione alla pratica sportiva; promuovere, organizzare, partecipare a competizioni; realizzare produzioni video, informatiche o supporto per l'aggiornamento tecnico sportivo.-----

L'associazione ha altresì tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'introduzione, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento e nello studio della pratica sportiva. Le attività formative, didattiche e competitive potranno essere svolte a favore dei soci e/o di tesserati ad altri Enti/ Coni, alle quali l'associazione risulta affiliata. -----

L'Associazione ha facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di aderire ad Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni Nazionali, ad organismi sia pubblici che privati, i cui Statuti non contrastino con quello dell'Associazione.-----

E' facoltà dell'Associazione stipulare accordi di collaborazione, al fine di contribuire alla diffusione delle attività educative, ricreative e sportive a carattere dilettantistico.-

L'Associazione si conformerà, nei suoi regolamenti interni alle norme e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà, salvo che questi siano in contrasto con norme statutarie dell'Associazione; i membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.-----

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali, dal rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e dalla gratuità delle cariche sociali ricoperte.-----

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche di natura commerciale, industriale, artigianale o agricola connessa all'oggetto sociale o comunque strumentale alla realizzazione delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.-----

#### -----TITOLO 2 - SOCI-----

**Art.5** - Il numero dei soci è illimitato, compatibilmente con le possibilità ricettive delle strutture e delle risorse disponibili. Possono essere soci le persone fisiche, che non avendo interessi contrastanti con gli scopi dell'Associazione, si impegnino per il raggiungimento degli scopi sociali.-----



Possono altresì essere soci persone giuridiche e gli Enti che condividano scopi e finalità dell'Associazione.-----

**Art.6** - Chi intende diventare socio deve presentare domanda di ammissione, la cui presentazione sottintende la conoscenza e l'approvazione del presente Statuto.-----

E' compito del Consiglio Direttivo accogliere la domanda di ammissione alla associazione. Il Consiglio con propria delibera può attribuire tale compito al Presidente o ad un consigliere o ad altra persona appositamente delegata.-----

I soci dei soggetti collettivi associati potranno prendere parte alle attività sociali sia in modo diretto, ovvero associandosi all'Associazione, sia in modo indiretto, ovvero tramite il soggetto collettivo associato.-----

In ogni caso è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.-----

**Art.7** - Qualora la domanda non venisse accolta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri.-----

Le quote versate e i contributi associativi versati non sono cedibili né trasferibili a terzi, né rivalutabili.-----

**Art.8** - I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.-----

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa esprimendo il loro voto nelle sedi deputate, ed a partecipare all'elezione degli organi direttivi, con diritto di voto per i soggetti individuali e per i legali rappresentanti dei soggetti collettivi associati, mentre l'elettorato passivo è esteso anche a tutti gli associati dei soggetti collettivi associati.-----

I Soci sono tenuti a versare oltre alla quota associativa annua, uguale per tutti, un contributo alle singole attività sportive prescelte stabilite dal consiglio direttivo ad inizio e durante la stagione in funzione di programmi di attività ma comunque uguale per tutti i soci che scelgono lo stesso programma di attività.-----

I soci si impegnano ad attenersi alle norme fissate dal presente Statuto, dai regolamenti delle varie attività e dagli ulteriori regolamenti interni, dalle delibere dell'Assemblea e/o del consiglio Direttivo, nonché a conformarsi, nell'esercizio delle attività e in qualsiasi altro momento della vita sociale, alle norme di civile convivenza, solidarietà e mutualità sia verso gli altri soci, sia verso gli esterni.-----

**Art.9** - La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza o per esclusione.-----

**Art.10** - Il recesso del socio avviene con le formalità di cui all'art. 24 c.c., ovvero con comunicazione scritta del socio stesso inoltrata al Consiglio Direttivo. Il recesso, di norma, non libera il socio dagli impegni assunti verso l'associazione e non dà diritto al rimborso delle quote versate all'Associazione a qualunque titolo.-----



**Art.11** - La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che entro il termine di tre mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale, non abbia rinnovato l'adesione per l'esercizio in corso, né abbia dato alcuna comunicazione, anche verbale, al Consiglio Direttivo. Il socio dichiarato decaduto non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo.-----

**Art.12** - L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che senza giustificato motivo non adempia agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, o in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'associazione. L'esclusione non dà diritto ad alcun rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo.-----

Avverso la decadenza o l'esclusione, il socio potrà far ricorso, mediante lettera raccomandata da indirizzarsi al presidente del Collegio dei Probiviri.-----

### ---TITOLO 3 - PATRIMONIO - ESERCIZIO - RENDICONTO ECONOMICO---

**Art.13** - il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

a) dal fondo iniziale versato in misura integrale dal fondatore Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale La Comune, di cui all'atto dell'entrata in vigore del D.Lgs.117/17, una parte sarà da considerarsi patrimonio di funzionamento;-----

b) dai beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'associazione;-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

a) dalle quote e dai contributi degli associati;-----

b) da eventuali donazioni, erogazioni, eredità o legati;-----

c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;-----

d) da contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;--

e) da prestazioni di servizi convenzionati;-----

f) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----

g) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----

h) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;-----

i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibile con le finalità sociali.-----

**Art.14** - L'esercizio sociale avrà inizio il 1/9 e terminerà il 31/8 dell'anno successivo.-----

**Art.15** - Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto econo-



mico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.-----

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.-----

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.-----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

**Art.16** - Le rimanenze del bilancio, ovvero le differenze attive o passive fra costi e ricavi, saranno reinvestite nell'attività istituzionale statutariamente prevista.-----

In nessun caso, né durante la vita dell'Associazione, né alla cessazione di questa, potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, siano essi rimanenze attive di bilancio, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve, capitale.-----

#### -----TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E POTERI-----

**Art.17** - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Proibiviri, ed il Revisore Legale, se nominato o previsto per legge.-----

**Art.18** - All'Assemblea dei soci hanno diritto di partecipare tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ciascun socio ha diritto ad un voto.-----

Il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dal loro legale rappresentante. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, la convocazione deve effettuarsi mediante avviso affisso ad apposito albo nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.-----

**Art.19** - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, procede alla elezione del Consiglio Direttivo e del collegio dei Proibiviri, e se nel caso anche del Revisore Legale, approva i regolamenti che il Consiglio Direttivo ri-



mette alle sue competenze, delibera tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio, determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo.-----

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, nei primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo del corpo sociale avente diritto al voto.-----

In tale ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-----

**Art.20** - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato.-----

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In tale ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-----

**Art.21** - In prima convocazione l'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti in Libro soci che dovranno stabilire anche le modalità di liquidazione con la nomina di uno o più liquidatori.-----

La seconda convocazione non potrà aver luogo se non siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.-----

Le assemblee, che potranno essere tenute anche fuori dalla sede sociale, tanto in convocazione ordinaria che straordinaria, saranno aperte da Presidente del consiglio direttivo che inviterà l'Assemblea a designare un presidente dell'Assemblea e un segretario.-----

**Art.22** - Per le votazioni si procederà con voto palese, ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso farsi rappresentare per delega da altro socio, ma ogni socio presente non potrà avere oltre tre deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto anche se soci.--

**Art.23** - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.



L'incarico di consigliere è esercitato a titolo gratuito.-----

Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario.-----

Il Consiglio direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e, se previsto dalla legge, depositata a norma della stessa.-----

I membri del consiglio Direttivo che senza giustificato motivo disattendano il loro mandato per un periodo prolungato, o non partecipino a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, o presentino le proprie dimissioni, possono essere sostituiti con decisione presa a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, con un altro socio cooptato dal consiglio Direttivo stesso, al massimo vi potrà essere 1/3 dei consiglieri cooptati, in caso contrario entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l'evento dovrà essere convocata una nuova assemblea elettiva.-----

I consiglieri cooptati rimangono in carica con pienezza di loro funzioni fino alla prima Assemblea utile, che provvederà alla loro eventuale ratifica, il loro mandato scadrà comunque insieme a quello del consiglio Direttivo.-----

**Art. 24** - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o ricorrere ad altre forme di collaborazione anche ricorrendo a propri associati.-----

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il compenso per quei soci e per i terzi che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore dell'Associazione.-----

Ad eccezione di tali particolari specifici incarichi, si intendono a titolo gratuito tutti quegli incarichi o piccole incombenze che i soci vorranno volontariamente e liberamente prendere verso l'Associazione per permetterle lo svolgimento dell'attività e incrementarne le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali; tali incarichi a titolo gratuito e volontario potranno cessare da parte del socio senza alcun onere di motivazione o preavviso essendo questo pienamente libero di decidere, anche giorno per giorno, la disponibilità del suo tempo nei confronti dell'Associazione e degli altri soci.-----

Il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di esimere dal versamento del contributo di frequenza i soci minori in condizioni di fragilità sociale e i soci che siano in difficoltà economica; dette riduzioni saranno verbalizzate dal Consiglio direttivo indicando nel verbale le sole iniziali del socio per il rispetto della privacy dei soci.-----

**Art. 25** - Il Consiglio Direttivo si riunisce con la frequenza stabilita dal Consiglio stesso, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Le riunioni del



Consiglio Direttivo si ritengono valide quando sono presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni devono essere palesi.-----

Le riunioni del consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o da persona designata a maggioranza tra i presenti.-----

Le delibere del Consiglio Direttivo, così come altri atti di interesse comune, saranno affissi alla bacheca sociale per un periodo minimo di venti giorni.-----

**Art.26** - Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'Associazione e gli sono conferiti le facoltà atte al raggiungimento delle finalità sociali nei limiti previsti dal presente Statuto.-----

Il Consiglio Direttivo, quindi ratifica l'ammissione di nuovi soci, stabilisce le quote sociali e ogni altra quota e contributo, designa fra i propri membri i coordinatori delle sezioni in cui si strutturerà operativamente l'Associazione, formula i regolamenti interni, applica i provvedimenti disciplinari, delibera sull'acquisto e sulla locazione delle attrezzature e dei beni, mobili ed immobili, necessari per il funzionamento dell'associazione, compila i bilanci e le relazioni, nomina propri rappresentanti in organismi o enti per i quali è chiamata a indicare rappresentanti.-----

Il Consiglio Direttivo provvede in genere a tutte le operazioni amministrative riguardanti l'Associazione e il suo regolare funzionamento, nonché a tutto quant'altro gli venga delegato dall'Assemblea nei limiti del presente statuto.-----

**Art.27** - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale.-----

Egli vidima i processi verbali del consiglio e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, e delibera su quanto a lui attribuito nell'art. 6 del presente statuto.-----

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si può conferire, sia a soci dell'Associazione che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni spettano al Vicepresidente.-----

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

L'incarico di Presidente è esercitato a titolo gratuito.-----

-----**TITOLO 5 - DISPOSIZIONI DIVERSE - SCIoglimento**-----  
-----**DELL'ASSOCIAZIONE**-----

**Art.28** - Collegio dei Proviviri.-----

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di giustizia dell'Associazione.-----



Esso è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci maggiorenni che non ricoprono la carica di consigliere o altre cariche sociali in società o associazioni sportive che operano nell'ambito della medesima disciplina.-----

Il collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi, riunendosi tutte le volte che lo ritiene opportuno e tutte le volte che un socio, un socio dichiarato escluso o decaduto, o un socio aspirante socio non ammesso ritenga di rivolgersi a detto Collegio.-----

Per l'eventuale integrazione del Collegio dei Probiviri, vale quanto stabilito al riguardo in materia di Consiglio Direttivo.-----

L'incarico dei Probiviro è gratuito.-----

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione se ammesso dalla legge, alla competenza del collegio dei Probiviri.-----

Il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà appellabile al giudice ordinario.-----

**Art.29** - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti art. 20 - 21, per i seguenti motivi:-----

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;-----
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;-
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o ne dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.-----

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, o alla sua cessazione, il patrimonio dell'Associazione, ovvero le rimanenze attive, i beni mobili od immobili, le quote associative non convertite in beni strumentali, i fondi di riserva e qualsiasi altra posta attiva di bilancio, non potrà essere in alcuno modo suddiviso o ripartito fra i soci. Tutti i beni che residueranno al termine del procedimento di liquidazione saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.-----

**Art.30** - Per quanto non contemplato dal presente statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e in particolari a quelle relative all'associazionismo sportivo e agli enti non aventi scopo di lucro.-----

f.to Micaela Cerisola-----

f.to Eleonora Grondona-----

f.to Franco Catinelli-----

f.to Matteo Farassino NOTAIO-----





Copia conforme all'originale

Milano, li

30 MAG. 2019

*[Handwritten signature]*

